



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dei trasporti UFT



Accordo

concernente

**le tratte di linea tra i confini di Stato e le stazioni di
confine tra le reti ferroviarie italiana e svizzera e
l'accesso a tali tratte di linea**

tra

l'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT)

e

**l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
(ANSF)**

L'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT), in persona del Direttore Dott. Peter Füglistaler, con sede in Mühlestrasse 6, CH-3063 Ittigen, e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), in persona del Direttore Dott. Ing. Amedeo Gargiulo, con sede in Piazza della Stazione 45, I-50123 Firenze, convergono quanto segue.

1. Premessa

In Italia e in Svizzera, sulle linee ferroviarie, i sottosistemi strutturali di terra (infrastruttura, energia, comando-controllo e segnalamento a terra) hanno caratteristiche diverse per impostazione funzionale e soluzioni applicative.

Tra l'Italia e la Svizzera, il confine di Stato e il confine tra i sottosistemi strutturali di terra non coincidono; i veicoli pertanto superano il confine di Stato utilizzando i sistemi e le funzioni dello Stato di provenienza fino alla stazione di confine dello Stato limitrofo, in linea con accordi intergovernativi e tra amministrazioni ferroviarie preesistenti all'istituzione delle autorità nazionali di sicurezza ferroviaria.

Italia e Svizzera hanno già previsto per la situazione a regime l'attrezzaggio delle tratte di confine con il sistema ERTMS con soluzioni di terra rispondenti ai principi di ciascun Stato e con il montaggio a bordo dei veicoli di sottosistemi CCS che implementano tutti i requisiti funzionali e di sicurezza definiti dallo standard ERTMS.

Nel quadro sopra delineato UFT e ANSF intendono governare i procedimenti autorizzativi applicabili alle tratte di linea ferroviaria comprese tra il confine di Stato italo-svizzero e le rispettive stazioni di confine indicate nell'allegato 1 al presente accordo, nonché stabilire le condizioni d'accesso a tali tratte di linea.

Il presente accordo è quindi necessario per affidare ai gestori dell'infrastruttura l'individuazione di procedure, modalità tecniche e scelte di esercizio atte a migliorare le condizioni attuali degli impianti in argomento. A tal fine quanto di seguito indicato diventa vincolante per l'attività dei rispettivi gestori dell'infrastruttura sia per quanto realizzabile in autonomia, sia per quanto necessariamente attuabile di comune intesa.

2. Autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali a terra

UFT e ANSF concordano che i sottosistemi strutturali a terra sulle tratte di linea tra i confini di Stato e le stazioni di confine devono essere configurati nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme nazionali dello Stato in cui detti sottosistemi devono essere messi in servizio.

I sottosistemi strutturali a terra, utilizzati nella rete dello Stato d'origine sono accettati nello Stato confinante fino alla stazione di confine, a condizione che sia dimostrata la coerenza di tali sottosistemi con il principio di cui al primo comma.

Per ogni sottosistema, i gestori d'infrastruttura effettuano una valutazione dei rischi al fine di dimostrare che il sottosistema utilizzato nella tratta di linea di rispettiva competenza sino alla stazione di confine è conforme ai requisiti di sicurezza richiesti dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui detto sottosistema si trova o deve essere messo in servizio. Per le eventuali criticità che dovessero emergere, i gestori dell'infrastruttura dovranno individuare misure tecnologiche e/o operative per mitigare il rischio e ridurlo ad un livello accettabile.

I risultati della suddetta valutazione dei rischi saranno sottoposti all'autorità di sicurezza ferroviaria competente per il processo di autorizzazione di messa in servizio del sottosistema, oggetto di valutazione, sul territorio nazionale; l'autorità di sicurezza dell'altro Stato si impegna a collaborare ai

fini del buon esito del processo di autorizzazione di messa in servizio.

Qualora, nell'ambito di un processo autorizzativo di un sottosistema strutturale a terra, sia evidente la concorrenza delle competenze territoriali delle due autorità di sicurezza, queste prenderanno specifici accordi nel rispetto delle vigenti disposizioni. Nell'ambito di tali accordi, l'autorità di sicurezza dello Stato confinante riconosce la certificazione/dichiarazione/autorizzazione rilasciata dall'altra autorità di sicurezza per quanto riguarda le parti di sottosistema che si trovano anche nel proprio territorio.

3. Autorizzazioni di sicurezza ai gestori dell'infrastruttura

Nella tratta confine di Stato – Iselle l'autorizzazione di sicurezza al gestore dell'infrastruttura (FFS Infrastruttura) è rilasciata da ANSF¹ sulla base dell'autorizzazione di sicurezza rilasciata da UFT a FFS Infrastruttura valida per il territorio svizzero, tenuto conto del documento di valutazione della coerenza dei sottosistemi in servizio sulla tratta con le rispettive norme nazionali di sicurezza, redatto congiuntamente dai gestori dell'infrastruttura svizzero e italiano.

In caso di modifiche che comportino il rilascio di una nuova autorizzazione di sicurezza al gestore dell'infrastruttura nella suddetta tratta, la procedura dovrà essere ripetuta.

4. Accesso alle tratte e alle stazioni di confine situate in Italia

Per l'accesso alle tratte tra il confine di Stato e le stazioni di confine ubicate in territorio italiano, stazioni di confine incluse, con l'eccezione della tratta confine di Stato – Iselle, considerato che le condizioni operative sono coerenti e in continuità a quelle applicate in Svizzera, ANSF riconosce i certificati di sicurezza validi rilasciati da UFT ed i veicoli autorizzati in Svizzera.

Le imprese ferroviarie interessate dovranno fare domanda di accesso a ANSF, allegando quanto segue:

- copia conforme del certificato di sicurezza rilasciato da UFT valido per la linea limitrofa alla tratta di confine;
- elenco dei veicoli utilizzati (per trazione e rimorchiati);
- dichiarazione che le procedure operative dell'impresa ferroviaria sulla tratta di confine sono coerenti con quelle applicate, nell'ambito di validità del sopra citato certificato di sicurezza, sulla rete ferroviaria svizzera;
- per i veicoli utilizzati per trazione o dotati di cabina di guida che non siano già autorizzati da ANSF o da RFI, documentazione (valutata da un VIS² riconosciuto in Italia) che dimostri la compatibilità tecnica e l'integrazione in sicurezza con la rete RFI per l'accesso alla stazione di confine per i sottosistemi costituenti il veicolo;
- per il personale utilizzato sui treni che avranno accesso alla tratta e alla stazione di confine in territorio italiano, una dichiarazione che questo è stato formato su regolamenti e prescrizioni di esercizio applicabili alla tratta interessata, e sulle modalità di accesso alla suddetta stazione di confine con l'indicazione dei riferimenti normativi oggetto della formazione, stabiliti dagli accordi tra i gestori infrastruttura svizzero ed italiano;
- dichiarazione di aver valutato i rischi delle attività di trasporto effettuate sul territorio italiano nel rispetto della normativa vigente in Italia in materia di sicurezza di circolazione, specificando le norme prese in considerazione e le eventuali azioni di mitigazione derivanti dalla suddetta analisi;

¹ Nel rispetto della nota M.INF.GABINETTO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0019918.25-6-2013

² Verificatore Indipendente di Sicurezza

- copia del contratto di copertura assicurativa con i massimali stabiliti dalla normativa vigente;
- impegno a comunicare ogni modifica a quanto contenuto nei documenti sopra indicati qualora si presentassero variazioni a quanto dichiarato.

Le imprese ferroviarie che hanno ottenuto l'autorizzazione di accesso da ANSF, per effettuare i propri servizi ferroviari, dovranno richiedere al gestore dell'infrastruttura italiano la circolabilità sulla rete RFI (tratta e stazione di confine) e stipulare con lo stesso un contratto di accesso alla rete RFI (tratta e stazione di confine).

Nella tratta tra il confine di Stato e Iselle i certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie sono rilasciati da UFT.

5. Accesso alle tratte ed alle stazioni di confine situate in Svizzera

Per l'accesso alle tratte tra il confine di Stato e le stazioni di confine ubicate in territorio svizzero, stazioni di confine incluse, considerato che le condizioni operative sono coerenti ed in continuità a quelle applicate in Italia, UFT riconosce i certificati di sicurezza validi rilasciati da ANSF, ed i veicoli autorizzati in Italia.

Le imprese ferroviarie interessate dovranno fare domanda di accesso a UFT, allegando quanto segue:

- copia conforme del certificato di sicurezza rilasciato da ANSF valido per la linea limitrofa alla tratta di confine;
- elenco dei veicoli utilizzati (per trazione e rimorchiati);
- dichiarazione che le procedure operative dell'impresa ferroviaria sulla tratta di confine sono coerenti con quelle applicate, nell'ambito di validità del sopra citato certificato di sicurezza, sulla rete ferroviaria italiana;
- per i veicoli utilizzati per trazione o dotati di cabina di guida che non siano già autorizzati da UFT o dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS), documentazione (valutata da FFS Infrastruttura, Accesso tecnico alla rete, o da un perito) che dimostri la compatibilità tecnica e l'integrazione in sicurezza con la rete FFS per l'accesso alla stazione di confine per i sottosistemi costituenti il veicolo;
- per il personale utilizzato sui treni che avranno accesso alla tratta e alla stazione di confine in territorio svizzero, una dichiarazione che questo è stato formato su regolamenti e prescrizioni di esercizio applicabili alla tratta interessata, e sulle modalità di accesso alla suddetta stazione di confine con l'indicazione dei riferimenti normativi oggetto della formazione, stabiliti dagli accordi tra i gestori infrastruttura svizzero ed italiano;
- dichiarazione di aver valutato i rischi delle attività di trasporto effettuate sul territorio svizzero nel rispetto della normativa vigente in Svizzera in materia di sicurezza di circolazione, specificando le norme prese in considerazione e le eventuali azioni di mitigazione derivanti dalla suddetta analisi;
- copia del contratto di copertura assicurativa con l'importo minimo stabilito dalla normativa vigente;
- impegno a comunicare ogni modifica a quanto contenuto nei documenti sopra indicati qualora si presentassero variazioni a quanto dichiarato.

Le imprese ferroviarie che hanno ottenuto l'autorizzazione di accesso da UFT, per effettuare i propri servizi ferroviari, dovranno stipulare con il gestore dell'infrastruttura svizzero un contratto di accesso alla rete FFS (tratta e stazione di confine).

6. Identificazione dei veicoli

Per i veicoli che circolano esclusivamente tra il confine di Stato e la stazione di confine non è necessaria la marcatura alfabetica supplementare del Paese della stazione di confine prevista dall'appendice P (marcatura alfabetica dell'attitudine all'interoperabilità) della decisione della Commissione Europea 2011/314/UE del 12 maggio 2011.

7. Tratte con transizione dinamica

In caso di transizione dinamica (alla data del presente accordo prevista per la tratta Arcisate – Stabio) i gestori dell'infrastruttura definiscono il punto e le modalità di cambio dei sistemi, tenendo conto dei principi enunciati al capitolo 2 del presente accordo. UFT e ANSF collaborano per i processi autorizzativi.

8. Attività ispettive e di controllo

UFT e ANSF assicurano il reciproco supporto allo svolgimento delle attività di controllo sugli operatori ferroviari da esse autorizzati nel caso in cui questi esercitino su tratte dello Stato confinante. Tale supporto può avvenire anche attraverso la trasmissione dei risultati delle attività che ciascuna autorità svolge nell'ambito delle proprie competenze.

9. Coinvolgimento dei gestori dell'infrastruttura

I gestori dell'infrastruttura svizzero e italiano devono assicurare il funzionamento e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria delle tratte di rispettiva competenza indicate in allegato 1 sulla base di specifici accordi, che dovranno essere resi conformi ai contenuti del presente documento e agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di sicurezza ferroviaria e con le risultanze della valutazione dei rischi richiamata al capitolo 2.

I gestori dell'infrastruttura presentano i loro accordi alle rispettive autorità di sicurezza.

10. Lingua ufficiale

Nelle stazioni di frontiera e nelle tratte di confine la lingua ufficiale è quella italiana.

11. Collaborazione delle autorità di sicurezza

UFT e ANSF assicurano reciproco sostegno per chiarire le questioni di ordine tecnico e operativo inerenti all'autorizzazione di sicurezza, la certificazione di sicurezza, l'autorizzazione di messa in servizio dei sottosistemi di terra e dei veicoli ferroviari.

12. Contatto delle autorità di sicurezza

Le domande di applicazione del presente accordo possono essere inoltrate dalle imprese di trasporto ferroviario utilizzatrici dei veicoli ferroviari, nell'ambito della richiesta di accesso alle tratte di confine, nonché dai gestori dell'infrastruttura per gli aspetti relativi ai processi di autorizzazione di sicurezza.

Autorità svizzera:

Ufficio Federale dei Trasporti (UFT)
Sezione Omologazioni e regolamenti
Casella postale
CH-3003 Berna

Autorità italiana:

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)
Piazza della Stazione 45
I-50123 Firenze

13. Entrata in vigore e durata dell'accordo

Il presente accordo è valido ed efficace dal giorno della sua sottoscrizione.

Ogni modifica del presente atto sarà effettuata per iscritto di comune accordo da ANSF e UFT.

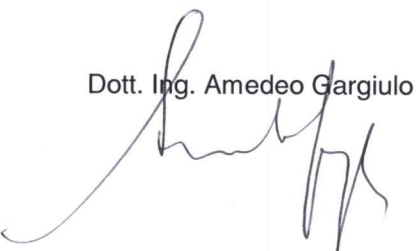
La sua durata di validità è indeterminata; in caso di gravi motivi ognuna delle parti può rescinderlo per iscritto, con un preavviso di almeno 90 giorni.

Firmato a Firenze il giorno 8 luglio 2014

Ufficio Federale dei Trasporti
Il direttore

Dott. Peter Füglistaler


Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Il direttore

Dott. Ing. Amedeo Gargiulo


Allegato 1

Elenco linee delle zone di frontiera

In territorio italiano:

- Confine di Stato (Sempione) – Iselle³
- Iselle – Domodossola (Domo I e Domo II)
- Confine di Stato – Luino

In territorio svizzero:

- Confine di Stato – Chiasso (Viaggiatori e Smistamento)

³ Secondo la convenzione CH/I del 28 marzo 2006

